

COMUNE DI FUMANE

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA COMUNALE

**Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 08.05.2017**

ART. 1	Finalità e definizioni;
ART. 2	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di teleosveglianza;
ART. 3	Responsabile della gestione e del trattamento dei dati;
ART. 4	Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati;
ART. 5	Persone autorizzate ad accedere al sistema;
ART. 6	Accesso ai sistemi e parole chiave;
ART. 7	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali;
ART. 8	Informazioni rese al momento della raccolta;
ART. 9	Diritti dell'interessato;
ART. 10	Sicurezza dei dati;
ART. 11	Limiti alla utilizzabilità dei dati personali;
ART. 12	Principi di pertinenza e di non eccedenza;
ART. 13	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia;
ART. 14	Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici;
ART. 15	Strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili;
ART. 16	Disposizioni varie e norma di rinvio;
ART. 17	Applicazione e modifiche

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato dal Comune di Fumane (Vr) - con sede in Viale Roma 2 di Fumane (Vr), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone

- fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le finalità che il Comune di Fumane (Vr) intende perseguire attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di video-sorveglianza ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n.65 (ordinamento della Polizia Locale), nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n.196/2003 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004 e s.m.i.. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione, di razionalizzazione e di supporto tecnico dei compiti che la Polizia Locale comunale svolge quotidianamente. Inoltre il sistema può essere di rilevante aiuto in eventuali indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalle Forze di Polizia Nazionali.
 3. Gli impianti di video-sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
 - Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - Tutelare il patrimonio ;
 - Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole e nei percorsi casa-scuola e contemporaneamente il patrimonio del comune;
 - prevenire e perseguire il fenomeno di abbandono dei rifiuti ovvero di scarichi abusivi o comunque non autorizzati.
 4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal DLgs n.196/2003.
 5. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese video e/o immagini fotografiche, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di telesorveglianza; d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Fumane (Vr), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; k) per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; l) per "**Garante**", il Garante per la protezione dei dati personali.

Art.2 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di video-sorveglianza ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fumane (Vr), sono: **a)** attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale; **b)** rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico; **c)** vigilare sul pubblico traffico; **d)** tutela del patrimonio comunale; **e)** contrasto all'abbandono o scarico abusivo dei rifiuti sul territorio.
3. Il sistema di video-sorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati per il Comune di Fumane (Vr) sarà l'Autorità Sindacale *pro tempore*, domiciliata per ragioni di carica, presso il Comune di Fumane (Vr). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. In caso di indagini di P.G. l'Autorità Sindacale farà accedere alle immagini esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 57 del C.P.P.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile o il delegato procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al delegato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati, corrispondenti nel/nei delegato/i, del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Responsabile.
6. Il Responsabile o il delegato custodisce le chiavi della stanza (ovvero dell'armadio appositamente predisposto) destinata alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7, del D.Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la sede del Municipio.

Art. 4 Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile designa per iscritto l'incaricato (il delegato), esclusivamente nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso alla stanza ovvero all'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere al sistema.

1. L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse (se il sistema tecnico lo permette), è consentito al Responsabile della gestione e del trattamento ovvero dal suo delegato il quale provvederà ad annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti, che comunque va annotato sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Art. 6 Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e all'incaricato indicati negli articoli 3 e 4.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. L'incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono: **a)** trattati in modo lecito e secondo correttezza; **b)** raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; **c)** raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; **e)** trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video-sorveglianza le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati dalla Giunta Comunale.

Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nel citato allegato, purché sia ubicata nella stessa località e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente in una stanza protetta del Comune. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso l'Ufficio di Polizia Locale.

4. Le immagini video-registrate sono conservate per un tempo non superiore a 6 (sei) giorni. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. I fotogrammi relativi al transito dei veicoli potranno essere conservati per un periodo superiore secondo normativa vigente.

Necessitando, per fini di cui al precedente comma 3, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. In caso di indagini di P.G. i termini sono sospesi al fine eseguire la trasmissione, secondo le corrette modalità, all'Autorità Giudiziaria Competente per territorio.

Art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Fumane - Area video sorvegliata".
2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telesorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell' impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 9 Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto: **a)** di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; **b)** di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003; **c)** di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate tramite la modulistica predisposta e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 3, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante.

Art. 10 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sede Municipale.
2. Alla sala/armadio possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala/armadio altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 11 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003.

Art. 12 Principi di pertinenza e di non eccedenza.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n.196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video-sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al precedente art.7, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
4. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 13 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

- 1 Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, soprattutto del patrimonio del Comune di Fumane (Vr), l'incaricato della video-sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile.
- 2 In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 3 Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4 L'apparato di video-sorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.
- 5 Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dall'incaricato, sono conservati dal Responsabile della gestione e trattamento dei dati ovvero da suo delegato – incaricato.
2. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 6, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà Responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.
3. A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
 - a. La data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
 - b. La firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente regolamento.
4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
5. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.
6. Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 13 le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 6 (sei) giorni.

Art. 15 Strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili.

1. Gli strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili, dotati di apposito sistema di chiusura metallica hanno in dotazione una memoria interna ed un sistema di invio automatico delle immagini direttamente all'Ufficio preposto di Polizia Locale. I dati raccolti da tali sistemi vanno esclusivamente trattati dal responsabile ovvero dall'incaricato/delegato per i fini che si intendono perseguire di cui agli artt. 2 e/o 13 del presente Regolamento.
2. Per tutte le disposizioni operative si rimanda al precedente art. 14.

Art. 16 Disposizioni varie e norma di rinvio.

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento delle funzioni Istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs.n.196/2003.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs.n.196/2003, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 17 Applicazione e modifiche.

Il presente Regolamento si applicherà nei termini previsti dallo Statuto del Comune. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter e troveranno applicazione negli stessi termini, di cui al periodo precedente, salvo che non siano dichiarate urgenti.

Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.

OGGETTO REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE . ESAME ED APPROVAZIONE.

Sindaco all'inizio della discussione si concede una battuta dicendo che i due avvocati consiglieri la scorsa volta in merito a questo tema hanno sbagliato il tiro ed è stata rinviata la delibera per un'interpretazione sbagliata quindi non ritiene si debba approfondire ulteriormente, se non dare la parola al Segretario Comunale per le precisazioni.

ANTOLINI: se non ricorda male c'eravamo fermati sul termine "soggetti determinati o indeterminati" ma avevamo approvato delle modifiche che erano state proposte nella commissione Statuto e Regolamenti, ma ha notato che nel regolamento allegato alla proposta di delibera non è stata apportata nessuna di queste modifiche.

TODESCHINI: Ammette che è sbagliato averlo inviato così anche se non sono stata approvate le modifiche del Consiglio Comunale perché la delibera è stata rinviata:

Poi racconta la telefonata del giorno successivo all'ultimo consiglio, fatta da Sant'Anna al Garante per la Privacy, dato che questa cosa l'aveva messa sul chi va là. Siccome al telefono non rispondeva nessuno è stata inviata un mail che legge e che riporta appunto il dubbio sull'art. 4 lettera l del D.Lgs. 196/2003 dove c'è scritto che comunicazione è "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" e precisando la definizione di "comunicazione" nel regolamento, ovvero "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" quindi si chiedeva, dopo aver controllato anche regolamenti adottati da altri Enti, se entrambe le versioni fossero corrette o se era il caso di seguire pari pari la definizione prevista dal D.Lgs. 196/2003.

Nel pomeriggio il Garante ha chiamato e ha detto che l'espressione va bene purché si rispetti quanto vi è scritto ovvero non si potrebbe usare a volte soggetti indeterminati e a volte determinati. Se si usa il termine soggetti determinati allora bisognerebbe scrivere tutta la frase del D.Lgs. 196/2003 e cioè "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

SINDACO propone di deliberare con le modifiche proposte dalla commissione regolamenti, incaricando il presidente della Commissione di controllare che venga rispettato tutto. E precisa che una volta approvato il regolamento verranno installate le telecamere.

ZIVELONGHI: Ricorda che l'altra volta era stato incaricato di cercare la normativa per l'invio della documentazione per via telematica e quindi presenta il CAD, il 82/2005, art. 1, 2, 3.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000; all'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 11 presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come discussa nel precedente consiglio e oggi rideterminata con le necessarie correzioni, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

COMUNE DI FUMANE

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA COMUNALE

**Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 DEL 08.05.2017**

ART. 1	Finalità e definizioni;
ART. 2	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di teleosveglianza;
ART. 3	Responsabile della gestione e del trattamento dei dati;
ART. 4	Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati;
ART. 5	Persone autorizzate ad accedere al sistema;
ART. 6	Accesso ai sistemi e parole chiave;
ART. 7	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali;
ART. 8	Informazioni rese al momento della raccolta;
ART. 9	Diritti dell'interessato;
ART. 10	Sicurezza dei dati;
ART. 11	Limiti alla utilizzabilità dei dati personali;
ART. 12	Principi di pertinenza e di non eccedenza;
ART. 13	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia;
ART. 14	Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici;
ART. 15	Strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili;
ART. 16	Disposizioni varie e norma di rinvio;
ART. 17	Applicazione e modifiche

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza, ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato dal Comune di Fumane (Vr) - con sede in Viale Roma 2 di Fumane (Vr), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il presente Regolamento garantisce

altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

2. Le finalità che il Comune di Fumane (Vr) intende perseguire attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di video-sorveglianza ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n.65 (ordinamento della Polizia Locale), nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n.196/2003 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004 e s.m.i.. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione, di razionalizzazione e di supporto tecnico dei compiti che la Polizia Locale comunale svolge quotidianamente. Inoltre il sistema può essere di rilevante aiuto in eventuali indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalle Forze di Polizia Nazionale.
3. Gli impianti di video-sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
 - Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - Tutelare il patrimonio;
 - Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole e nei percorsi casa-scuola e contemporaneamente il patrimonio del Comune;
 - Prevenire e perseguire il fenomeno di abbandono dei rifiuti ovvero di scarichi abusivi o comunque non autorizzati.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal DLgs n.196/2003.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese video e/o immagini fotografiche, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di telesorveglianza; d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Fumane (Vr), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; k) per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; l) per "**Garante**", il Garante per la protezione dei dati personali.

Art.2 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di video-sorveglianza ovvero di strumenti di rilevazione fotografica e/o video.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fumane (Vr), sono:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - c) vigilare sul pubblico traffico;

- d) tutela del patrimonio comunale;
 - e) contrasto all'abbandono o scarico abusivo dei rifiuti sul territorio.
3. Il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati per il Comune di Fumane (Vr) sarà l'Autorità Sindacale *pro tempore*, domiciliata per ragioni di carica, presso il Comune di Fumane (Vr). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato. In caso di indagini di P.G. l'Autorità Sindacale o il Delegato farà accedere alle immagini esclusivamente i soggetti di cui all'art. 57 del C.P.P.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile o il Delegato procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Delegato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati, corrispondenti al/dei delegato/i, del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Responsabile.
6. Il Responsabile o il Delegato custodisce le chiavi della stanza (ovvero dell'armadio appositamente predisposto) destinata alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7, del D.Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, personalmente, per iscritto o con mezzi telematici, presso la sede del Municipio.

Art. 4 Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile designa per iscritto l'incaricato (il Delegato), esclusivamente nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso alla stanza ovvero all'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere al sistema.

1. L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse (se il sistema tecnico lo permette), è consentito al Responsabile della gestione e del trattamento ovvero al suo Delegato il quale provvederà ad annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti, che comunque va annotato sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Art. 6 Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e all'incaricato indicati negli articoli 3 e 4.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la

custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

3. L'incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in conformità agli scopi stessi e secondo la legge e i regolamenti che disciplinano il trattamento dei dati personali.
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video-sorveglianza le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati dalla Giunta Comunale. Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nel citato allegato, purché sia ubicata nella stessa località e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente in una stanza protetta del Comune. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso l'Ufficio di Polizia Locale.
4. Le immagini video-registrate sono conservate per un tempo non superiore a 6 (sei) giorni. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. I fotogrammi relativi al transito dei veicoli potranno essere conservati per un periodo superiore secondo normativa vigente. Necessitando, per fini di cui al precedente comma 3, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. In caso di indagini di P.G. i termini sono sospesi al fine eseguire la trasmissione, secondo le corrette modalità, all'Autorità Giudiziaria Competente per territorio.

Art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Fumane - Area video sorvegliata".
2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telesorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente Regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 9 Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con

- intervallo non minore di 90 giorni;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate tramite la modulistica predisposta anche in via telematica e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente Regolamento, individuato dal precedente art. 3, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante.

Art. 10 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sede Municipale.
2. Alla sala/armadio possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala/armadio altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 11 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente Regolamento e dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003.

Art. 12 Principi di pertinenza e di non eccedenza.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n.196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video-sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al precedente art.7, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
4. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 13 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, soprattutto del patrimonio del Comune di Fumane (Vr), l'incaricato della video-sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

- 3 Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4 L'apparato di video-sorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.
- 5 Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata anche in via telematica indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dall'incaricato, sono conservati dal Responsabile della gestione e trattamento dei dati ovvero da suo delegato – incaricato.
2. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 6, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà Responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.
3. A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
 - a. La data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
 - b. La firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente Regolamento.
4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
5. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.
6. Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 13 le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 6 (sei) giorni.

Art. 15 Strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili.

1. Gli strumenti tecnici di rilevazione automatica video e/o fotografica mobili, dotati di apposito sistema di chiusura metallica hanno in dotazione una memoria interna ed un sistema di invio automatico delle immagini direttamente all'Ufficio preposto di Polizia Locale. I dati raccolti da tali sistemi vanno esclusivamente trattati dal responsabile ovvero dall'incaricato/delegato per i fini che si intendono perseguire di cui agli artt. 2 e/o 13 del presente Regolamento.
2. Per tutte le disposizioni operative si rimanda al precedente art. 14.

Art. 16 Disposizioni varie e norma di rinvio.

1. Il presente Regolamento riguarda lo svolgimento delle funzioni Istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs.n.196/2003.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs.n.196/2003, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 17 Applicazione e modifiche.

1. Il presente Regolamento si applicherà nei termini previsti dallo Statuto del Comune. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter e troveranno applicazione negli stessi termini, di cui al periodo precedente, salvo che non siano dichiarate urgenti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.

ALLA GIUNTA COMUNALE
DI FUMANE

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE
G.C. 24 DEL 08.05.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuliana Todeschini

FUMANE, lì 02.05.2017

OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art.49 - primo comma - del D.L.gs. 18. agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ESAME ED APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA/TRIBUTI
F.to Mirco Corrado Frapporti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto FRAPPORTI MIRCO CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa TODESCHINI GIULIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al Controllo (art. 134, comma 3);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TODESCHINI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ..15.05.2017...

Il Funzionario
Boscaini Gloria